



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria  
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Consorzio Autoferrotrasporti e Logistica, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Segarelli, Piermarino Piermarini e Giuseppe Caforio, con domicilio eletto presso l'ultimo in Perugia, via del Sole , 8;

***contro***

TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Ranalli, Velia Leone, con domicilio eletto presso l'avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;

***nei confronti di***

Bernardini S.r.l., I.M.B. S.r.l., Fucine Umbre - Temi;

Cerasi & Co. S.R.L., Co.Me.Sa. S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Baldoni, Sabina Armati, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, via Pievaiola, 21;

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2011, proposto da:

Consorzio Autoferrotranvieri e Logistica, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Segarelli, Piermarino Piermarini, Giuseppe Caforio, con domicilio eletto presso l'ultimo in Perugia, via del Sole , 8;

***contro***

TNS Consorzio Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali, rappresentato e difeso dagli avv. Velia Leone, Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso l'avv. Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;

Bernardini S.r.l., I.M.B. S.r.l.;

***nei confronti di***

Bernardini S.r.l., I.M.B. S.r.l.; Fucine Umbre - Temi S.r.l.;

Cerasi & Co. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Baldoni, Sabina Armati, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, via Pievaiola, 21;

S.R.L. Co.Me.Sa., rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Armati, Roberto Baldoni, con domicilio eletto presso il secondo in Perugia, via Pievaiola, 21;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso n. 77 del 2010:

- della delibera del C.d.A. di TNS del 21 dicembre 2009 — ad oggi non ancora conosciuta dal ricorrente, al pari degli altri atti della procedura di selezione -- con la quale, acquisite le valutazioni della Commissione tecnica all'uopo costituita, ha assegnato in via provvisoria il Compendio Bosco (per quel che se ne sa) alle soc. sopra indicate quali controinteressate;

- di tutti gli atti del procedimento di selezione, e di quelli presupposti e connessi, ivi compresi quelli di nomina della Commissione di valutazione, nonché quelli di valutazione resi dalla Commissione stessa (atti tutti ignoti al ricorrente, oggetto di istanza di accesso ai documenti ex L. 241/90 del 23 dicembre 2009 respinta dal TNS Consorzio nonché di successiva (ad ora senza risposta).

Nonché per l'annullamento del diniego di rilascio di atti e documenti espresso con la nota di TNS 24 gennaio 2010, Prot. 41/10, trasmessa via fax al ricorrente in data 27 gennaio 2010, ed altresì per il riconoscimento e la declaratoria del c.d diritto di accesso, di AFT, ai documenti ed atti richiesti ed a tutti quelli del procedimento oggetto di ricorso..

quanto al ricorso n. 118 del 2011:

della delibera del C.d.A di TNS in data 5 novembre 2010, e per quanto di necessità della delibera dell'Assemblea di TNS 12 ottobre 2010, sia per profili di illegittimità già denunciati che si correlano alle illegittimità del procedimento e degli atti a monte, sia per vizi loro propri..

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali e di Cerasi & Co. S.r.l e della Co.Me.Sa. S.r.l.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio ed i ricorsi incidentali proposti da Co.Me.Sa. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Sabina Armati, Roberto Baldoni, con domicilio eletto presso il secondo in Perugia, via Pievaiola, 21;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Il Consorzio Autoferrotrasporti e Logistica (AFT) costituito da primarie imprese che operano nel settore del trasporto e della logistica e promotore di un progetto nel settore della catena di fornitura industriale, ha inoltrato al Consorzio Sviluppo Aree e Iniziative Industriali (TNS) e proprietario del complesso industriale denominato "Compendio Bosco" situato in comune di Narni, una proposta di utilizzo della struttura per il proprio progetto.

1.1. In ragione delle manifestazioni d'interesse presentate per il Compendio Bosco dagli imprenditori temani, il Consorzio TNS ha deliberato il 28 maggio 2009 l'avvio di una procedura a evidenza pubblica per l'assegnazione del compendio con il criterio di "assegnazione preferibilmente ad un unico soggetto con progetto innovativo che garantisca un buon grado di occupazione".

1.2. Con nota prot. n. 561/09 del 26 agosto 2009 il Consorzio TNS ha comunicato che il termine per l'accettazione delle manifestazioni d'interesse era fissato al 1°settembre 2009 mentre quello per la presentazione del piano industriale era fissato al 14 settembre (poi prorogato al 30 settembre) 2009.

1.3. In prossimità della scadenza del termine per la presentazione del piano industriale, il Consorzio TNS con nota n. 611 del 22 settembre 2009, comunicava le condizioni generali per il collocamento sul mercato del Compendio

Bosco, indicando due diverse soluzioni a) locazione parziale dell'opificio: € 2,50/mq./mese; b) locazione dell'intero compendio con patto di futura vendita: canone annuo del 4% sul valore stimato di € 25,500,000,00.

1.4. Il progetto presentato dal Consorzio AFT ricorrente prevedeva la soluzione (b) e il 30 ottobre 2009 il presidente del Consorzio AFT si è incontrato con la commissione di valutazione.

1.5. Con nota n. 823 del 22 dicembre 2009 è stato comunicato al ricorrente che il progetto presentato non era risultato prevalente. L'assegnazione sarebbe avvenuta in favore delle imprese Bernardini s.r.l., - I.M.B. s.r.l. - Fucine Umbre Terni s.r.l..

1.6. L'istanza in data 23 dicembre 2009, di trasmissione di copia dell'atto e di accesso ai documenti del procedimento è stata respinta con nota del 26 gennaio 2010. Una nuova richiesta non ha avuto seguito.

2. Nel ricorso n. 77/2010, avverso gli atti e il procedimento sono proposti tre motivi:

I - illegittimità della procedura di selezione per l'assegnazione per mancanza di criteri, tali non potendo considerarsi quelli del "Regolamento di cessione delle aree di proprietà dell'ente";

II - illegittimità della deliberazione di nomina della commissione, per violazione del regolamento del consorzio e dell'art. 12, co. 2, l. n. 127/1997;

III - illegittimità del diniego di accesso (istanza in calce al ricorso).

2.1. In giudizio si è costituito con atto del 3 marzo 2010 il Consorzio Sviluppo Aree e Iniziative Industriali chiedendo il rigetto del ricorso.

2.2. Sono seguite due note di deposito di documenti (9 marzo 2010) da parte della ricorrente che con memoria (9 marzo 2010) ha ulteriormente evidenziato l'omesso deposito di documentazione da parte di Consorzio Sviluppo Aree e Iniziative Industriali.

2.3. Con memoria in data 9 marzo 2010, il Consorzio TNS ha controdedotto ai motivi del ricorso evidenziando che era stato dato luogo all'accesso il 22 febbraio 2010.

2.4. In data 23 marzo 2010 è stata depositata altra documentazione con la domanda di partecipazione e il piano industriale delle società Bernardini s.r.l. - I.M.B. s.r.l. - Fucine Umbre Terni s.r.l..

3. Con atto notificato il 26 marzo e depositato il 7 aprile 2010, il Consorzio ricorrente ha proposto primi motivi aggiunti avverso la nomina della commissione per la valutazione delle offerte, di cui si assume l'illegittimità in quanto:

IV - la nomina della Commissione è avvenuta prima (e non dopo) della scadenza del termine per la presentazione del piano industriale;

V - la nomina del presidente e di un componente della commissione non è avvenuta tramite delibera del C.d.A.;

VI - il ruolo di presidente della commissione risulta autoattribuito dal direttore del TNS e non dal C.d.A.;

VII - il presidente del Consorzio TNS ha partecipato ai lavori delle prime due sedute della commissione benché estraneo;

VIII - i commissari avevano ricevuto copia dei progetti della società istanti, prima di stabilire i punti sui quali incardinare il processo di valutazione;

IX - l'attribuzione del peso ai singoli criteri è stata preceduta da alcune preliminari valutazioni "la dove le informazioni sono facilmente deducibili dalla documentazione". Nello specifico, inoltre:

IX/1 - il livello "3" (più alto per l'esigenza di affittare / alienare il compendio - criterio sub "A") attribuito al gruppo Bernardini nonostante costituito da tre soggetti è del tutto illogica rispetto a un obiettivo di gestione unitaria;

IX/2 - la valutazione "4" (come "buona" per la realizzabilità dell'intervento - criterio sub "B") attribuita al gruppo Bernardini nonostante l'inesistenza di connessioni fra i fatturati delle società componenti il gruppo;

IX/3 - la valutazione "2" (come "insufficiente" per la coerenza del progetto - criterio sub "B") attribuita alla ricorrente non è congrua né sufficiente;

IX/4 - la valutazione "3" (come "nessun condizionamento" per il condizionamento da fattori esterni - criterio sub "B") attribuita all'aggiudicataria risulta eccessiva a fronte della valutazione della ricorrente;

IX/5 - la valutazione "1" (come "elevata" per l'occupazione diretta addizionale - criterio sub "C1") attribuita all'aggiudicataria è eccessiva;

IX/6 - la valutazione minima (per la potenzialità di sviluppo degli obiettivi aziendali- criterio sub "C2") attribuita alla ricorrente è insufficiente;

IX/7 - la valutazione minima (per l'integrazione con la realtà sociale - criterio sub "C3) attribuita alla ricorrente è insufficiente;

IX/8 - la valutazione (per le "misure di gestione efficiente dell'energia" - criterio sub "D1" e "misura di limitazione dell'impatto ambientale") attribuita all'aggiudicataria è eccessiva;

X illegittimità derivata.

3.1. Con memoria depositata il 13 aprile 2010 il Consorzio TNS ha dedotto l'infondatezza delle doglianze del Consorzio AFT circa la schematura di alcune parti del piano industriale e ha controdedotto puntualmente sui motivi aggiunti.

4. Con ulteriori (secondi) motivi aggiunti del 19 giugno 2010, il Consorzio AFT ha dato atto della trasmissione delle offerte piano industriale delle società contro interessate, ha rinunciato ai motivi aggiunti V e VI del precedente atto del 23 marzo 2010 e, in relazione alla nuova trasmissione delle offerte-piani industriali delle controinteressate con nota prot. 191 del 19/21 giugno 2010, ha proposto le ulteriori seguenti censure:

XI - nei progetti industriali delle controinteressate è del tutto mancante l'elemento innovatività che invece deve essere premiato in sede di selezione;

XII - la lettura dei piani progetti delle contro interessate non lascia rilevare intenti di una gestione unitaria delle tre imprese;

XIII - l'intenzione dell'aggiudicataria di prendere in locazione per poi acquisire in proprietà o per prendere in semplice locazione è rimasta oscura;

XIV - le aggiudicatarie si sono astenute dal presentare anche sommari piani preventivi.

4.1. A seguito del deposito del 1°luglio 2010 da parte del Consorzio TNS di ulteriori documenti (nota TNS del 5 novembre 2009 n. 730 e nota delle controinteressate in data 10 novembre 2009, prot. n. 741), il Consorzio AFT ha proposto con atto del 6 ottobre 2010 ulteriori (terzi) motivi aggiunti:

XV - l'assegnazione alle tre contro interessate nonostante la mancata accettazione espressa delle condizioni economiche fissate, integra un mancato rispetto del confronto concorrenziale;

XVI - le tre contro interessate non hanno tenuto conto dei costi / oneri di locazione / acquisto del compendio bosco.

4.2. Il 17 dicembre 2010 è stato depositato il provvedimento di decadenza dall'assegnazione nei confronti delle società Bernardini, Fucine Umbre s.r.l. e Industrie Meccaniche Bedini s.r.l..

4.3. Con atto depositato il 26 marzo 2011 e contenente la copia del ricorso, dei primi, dei secondi e dei terzi motivi aggiunti, il ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della S.r.l. Cerasi & Co. con sede in Narni anch'essa partecipante alla procedura.

5. Con ricorso integrativo IV atto di motivi aggiunti depositato il 28 marzo 2011 il Consorzio ricorrente ha impugnato la delibera del C.d.A. del Consorzio TNS del 5 novembre 2010 nella parte in cui stabilisce: (1) di revocare l'assegnazione provvisoria a Bernardini + 2; (2) di procedere con il secondo e con il terzo classificato (Cerasi & Co. e Consorzio AFT); (3) di riservarsi il termine di 30 giorni per la decisione circa la negoziazione; (4) di

indicare la CO.ME.SA. s.r.l. quale destinataria della negoziazione.

5.1. Seguono i motivi:

I - illegittimità derivata dall'atto introduttivo e dai motivi aggiunti I, II e III;

II - contraddittorietà fra il deliberato dell'assemblea e quello del C.d.A. nella parte in cui l'Assemblea ha deciso di negoziare con secondo (Cerasi & Co.) e con il terzo (AFT) classificato e il C.d.A. ha indicato un diverso soggetto;

III - illegittimità della statuizione del C.d.A. circa la classificazione al secondo posto di CO.ME.SA. s.r.l. e non di CE.RA.SI. & Co.;

III/1 - violazione della par condicio per non avere CO.ME.SA. s.r.l. partecipato alla competizione;

III/2 - violazione del principio della trasparenza nei confronti dell'altra concorrente e in favore di CO.ME.SA. s.r.l.;

IV - violazione dell'art. 57, D.lgs. n. 163/2006 per essere stata avviata una procedura negoziata con un contraente unico.

5.2. Segue istanza istruttoria sui documenti oggetto di ricorso.

5.3. Con distinti atti depositati l'8 aprile 2011 si sono costituite CO.ME.SA. s.r.l. e CE.RA.SI. & Co..

5.4. Il 20 aprile 2011 il Consorzio TNS ha depositato documenti.

6. In prossimità dell'udienza del 18 maggio 2011, il Consorzio TNS ha depositato memoria nella quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione a CO.ME.SA. s.r.l. e a CE.RA.SI. & Co. e replica puntualmente alle avverse censure.

6.1. Con nota di udienza del 13 maggio 2011 CO.ME.SA. s.r.l. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

6.2. In data 25 maggio 2011, CO.ME.SA. ha proposto il ricorso incidentale datato notificato il 16 maggio 2011.

6.3. Per l'udienza del 7 luglio 2011 TNS ha depositato documenti ed ha eccepito, con memoria depositata il 2 luglio 2011, l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e ha dedotto la loro infondatezza.

6.4. In prossimità dell'udienza del 22 febbraio 2012, hanno depositato memoria il Consorzio AFT ricorrente (in data 6 febbraio 2012) e il consorzio TNS resistente (data 6 febbraio 2012).

6.5. Con apposita memoria COMESA s.r.l. ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale.

6.6. in prossimità dell'udienza dell'11 luglio 2012, le parti hanno ribadito gli argomenti difensivi.

7. Il IV atto integrativo di motivi aggiunti è oggetto di autonomo ricorso n. 118/2011 spiegato dal Consorzio AFT.

7.1. Al ricorso ha fatto seguito la domanda cautelare depositata il 21 aprile 2011 nella quale si rappresenta che CO.ME.SA. s.r.l. avrebbe già iniziato l'utilizzo delle aree nonostante il Consorzio TNS non abbia diffuso alcuna notizia circa l'esito delle negoziazioni.

7.2. Nel ricorso si sono costituiti il 5 maggio 2011 il Consorzio Sviluppo Aree e Iniziative Industriali (TNS) e il 10 maggio 2011 CERASI & Co. e CO.ME.SA. s.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo nelle successive memorie del 13 maggio 2011 l'inammissibilità dello stesso. Analoghe conclusioni sono prospettate nella documentata memoria di TNS Consorzio Sviluppo Aree e Iniziative Industriali.

7.3. Nel ricorso incidentale depositato da CO.ME.SA. il 25 maggio 2011 anche nel presente ricorso n. 118/2011, si afferma che il Consorzio ricorrente doveva essere escluso dalla competizione ancora nella seguente di gara del 15 aprile 2009, per carenze documentali e progettuali nella proposta medesima, delle quali la commissione ha, invece, chiesto l'integrazione.

7.4. In data 26 maggio e 8 giugno 2011, TNS ha depositato documenti.

8. Con atto del 29 giugno 2011 il Consorzio AFT ha proposto motivi aggiunti avverso la deliberazione del 18 aprile 2011 del C.d.A. di TNS con la quale è stato preso atto del verbale della Commissione del 15 aprile ed è stato disposto di affidare l'area a CO.ME.SA.. È altresì impugnato il contratto stipulato il 18 maggio 2012.

8.1. Le censure proposte sono le seguenti:

V - illegittimità della deliberazione della scelta del contraente perché avvenuta tramite una commissione non prevista dal regolamento;

VI - violazione della par condicio e difetto assoluto di motivazione;

VII - illegittimità della riunione della Commissione che è avvenuta irrualmente;

VIII - violazione ulteriore della par condicio per essere stata data a COMESA la possibilità di modificare l'offerta.

IX - illegittimità del contratto per mancata corrispondenza alle condizioni stabilite dalla selezione.

X - illegittima valutazione dell'offerta COMESA per essere pervenuta fuori termine la conferma dell'interesse.

8.2. Il 27 e il 28 luglio il Consorzio TNS ha depositato documenti e il 27 luglio 2011 la società COMESA ha depositato memoria per l'udienza del 12 ottobre 2011.

8.3. Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 13 settembre 2011 il consorzio AFT Consorzio Autoferrotrasporti e Logistica ha dedotto:

XI - il contratto di affitto non lascia intravedere alcun indizio di volontà orientata a realizzare un subentro esteso a trasferimento della posizione soggettiva di CERASI connessa alla partecipazione alla gara.

8.3.1. Nella medesima memoria di motivi aggiunti è dato atto del sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione sui motivi seguenti: aggiunti il 23 marzo 2010 al ricorso n. 77/2010: n. IX/1 e n. IX/2; aggiunti il 19 giugno 2010 al ricorso n. 77/2010: n. XI, n. XII, n. XIII, e n. XIV; aggiunti il 1° ottobre 2010 al ricorso n. 77/2010: n. XV e n. XVI.

9. Per l'udienza di merito, ha proposto memoria di discussione il Consorzio Sviluppo Aree e Iniziative Industriali (TNS).

9.1. I ricorsi sono stati chiamati congiuntamente all'udienza dell'11 luglio 2012 indi trattenuti in decisione.

## DIRITTO

1. Relativamente alle manifestazioni d'interesse richieste dal Consorzio TNS Sviluppo Aree e Iniziative Industriali nella procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione del complesso industriale denominato "Compendio Bosco" situato in comune di Narni, sono impugnati, ad opera del Consorzio AFT Autoferrotrasporti e Logistica, con il ricorso n. 77/2010, i seguenti atti e provvedimenti:

1.1. delibera del 21 dicembre 2009 con la quale il presidente del Consorzio TNS: (a) ha approvato l'operato della commissione di valutazione dei progetti di cui ai verbali delle sedute 5/10/2009, 30/10/2009, 20/11/2009 e 21/12/2009; (b) ha fatto proprio il risultato della valutazione nella quale l'iniziativa congiunta delle aziende Gruppo Bernardini s.r.l. - Fucine Umbre s.r.l. - IMB, s.r.l. è risultata globalmente la migliore fra quelle presentate; (c) ha assegnato provvisoriamente il compendio alle predette aziende, procedendo alla negoziazione delle condizioni economiche per la cessione del compendio Bosco a partire da quanto proposto dal presidente con assegnazione del C.d.A. del 31 luglio 2009 a tutte le parti in concorso e specificatamente accettato dalle aziende che risultano assegnatarie con lettera del 10 novembre 2009, prot. n. 741/09; (d) ha confermato l'importo complessivo dell'operazione di cessione in € 25.000.000,00, da corrispondere in rate pari al 4% del valore nel quadro di un contratto di locazione con patto di futura vendita; (e) ha fissato temporaneamente la durata del contratto in 12 anni al termine dei quali dovrà essere corrisposta la quota del valore residuo al versamento dei canoni [ric. n. 77/2010: atto introduttivo].

1.2. atti (a) di nomina della commissione per la valutazione delle offerte; (b) di valutazione da parte della commissione; (c) di diniego di rilascio sull'istanza di accesso ai documenti [ric. n. 77/2010 primi motivi aggiunti].

1.3. atti (a) di offerta - piano industriale delle società contro interessate [ric. n. 77/2010: ulteriori (secondi) motivi aggiunti].

1.4. atti (a) di assegnazione alle contro interessate [ric. n. 77/2010: ulteriori (terzi) motivi aggiunti].

2. Con autonomo ricorso n. 118/2011, il cui atto introduttivo è qualificato IV atto di motivi aggiunti del ricorso n. 77/2011 sono inoltre impugnati:

2.1. delibera del C.d.A. del Consorzio TNS del 5 novembre 2010 nella parte in cui stabilisce: (1) di revocare l'assegnazione provvisoria a Bernardini + 2; (2) di procedere con il secondo (Cerasi & Co.) e con il terzo (AFT) classificato; (3) di riservarsi il termine di 30 giorni per la decisione circa la negoziazione; (4) di indicare la CO.ME.SA. s.r.l. quale destinataria della negoziazione [atto introduttivo del ricorso n. 118/2011].

2.2. atti: (a) di affidamento dell'area a COMESA giusta la deliberazione del 18 aprile 2011 del C.d.A. del Consorzio TNS; (b) di presa d'atto del verbale della Commissione del 15 aprile 2011; (c) di conclusione del contratto in data 18 maggio 2012 [ric. n. 118/2011: primi motivi aggiunti].

2.3. atto: (a) di affitto [ric. n. 118/2011: ulteriori motivi aggiunti].

3. I ricorsi devono essere preliminarmente riuniti e decisi con un'unica pronuncia per evidenti motivi di connessione.

3.1. Va dato atto dell'improcedibilità del diniego di accesso dedotto come motivo sub III nell'atto introduttivo del giudizio e del sopravvenuto venir meno delle doglianze articolate nella memoria del Consorzio AFT in data 5 marzo 2010: nella memoria di costituzione del 9 marzo 2010 e nella nota del 23 marzo 2010, il Consorzio resistente TNS ha depositato i documenti richiesti dal Consorzio ricorrente AFT nell'atto introduttivo del ricorso n. 77/2010.

3.2. Va altresì dato atto dell'improcedibilità del ricorso n. 77/2010 in parte qua, per rinuncia e/o per sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione di talune censure ivi contenute.

3.2.1. Nei motivi aggiunti datati 19 giugno 2010 nel ricorso 77/2010, il Consorzio ricorrente ha rinunciato ai motivi aggiunti V e VI dell'atto datato 23 marzo e notificato il 26 marzo 2010;

3.2.2. Nel II atto di motivi aggiunti depositati nel ricorso 118/2011 [dep. 6 febbraio 2012], parte ricorrente ha rinunciato ai motivi seguenti del ricorso 77/2010: aggiunti il 23 marzo 2010 al ricorso n. 77/2010 n. IX/1 e n. IX/2; aggiunti il 19 giugno 2010 al ricorso n. 77/2010 n. XI, n. XII, n. XIII e n. XIV; aggiunti il 1° ottobre 2010 al ricorso n. 77/2010: n. XV e n. XVI.

4. Con la comunicazione n. 517/2010 in data 8 ottobre 2010 a firma del presidente del Consorzio TNS, depositata il 17 dicembre 2010, è stata resa nota la deliberazione del C.d.A. del 5 novembre 2010 di revoca - a conclusione della fase negoziale con Bernardini - Fucine Umbre s.r.l. - Industrie Meccaniche Bedini - dell'assegnazione provvisoria di cui alla delibera 21 dicembre 2009.

4.1. Delle tre soluzioni prospettatagli (mantenere la procedura e trattare con il solo secondo e terzo classificato - annullare la procedura e invitare a negoziare tutti gli interessati - annullare in toto la procedura), il C.d.A. si era orientato per la prima e, nella delibera del 5 novembre 2010, aveva richiamato il secondo classificato COMESA S.r.l. e avviato la trattativa, previa revoca della precedente aggiudicazione.

4.2. La delibera del 5 novembre 2010 è impugnata dal Consorzio AFT con atto datato 28 marzo 2011 e depositato agli atti del ricorso n. 77/2010 come IV atto di motivi aggiunti nonché come ricorso autonomo rubricato al n. 118/2011: motivo di annullamento è l'indicazione di CO.ME.SA. s.r.l. (subentrata a CERASI & Co. s.r.l.) come soggetto con cui avviare la trattativa.

4.3. In esito all'integrazione del contraddittorio nei confronti di CERASI & Co. s.r.l. seconda classificata, avvenuta a cura della ricorrente con atto del 26 marzo 2010, contenente copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti del 23 marzo 2010, degli ulteriori motivi aggiunti del 19 giugno 2010 e del terzo atto di motivi aggiunti del 1° ottobre 2010, si sono costituite in giudizio CERASI & Co. e COMESA s.r.l.: quest'ultima quale cessionaria nel contratto di affitto di azienda del 28 ottobre 2009, prodotto in atti.

4.4. Nella predetta qualità COMESA s.r.l. ha contestato, in via incidentale, nel ricorso n. 77/2010, la legittimazione

a ricorrere del Consorzio AFT e la composizione della Commissione perché ai suoi lavori avrebbe partecipato un soggetto in conflitto d'interessi.

5. Chiarita, per quanto possibile, la sistematica dei ricorsi e dei provvedimenti impugnati, il Collegio ritiene di dover esaminare prioritariamente il ricorso incidentale spiegato da COMESA s.r.l. avverso l'operato della Commissione nella seduta del 15 aprile 2009 (recte: verbale n. 1 del 15 ottobre 2009): nel ricorso si afferma che il Consorzio AFT avrebbe dovuto essere escluso dal procedimento di selezione per insufficienza dei documenti presentati.

5.1. Ad avviso della ricorrente incidentale COMESA s.r.l., la commissione avrebbe richiesto illegittimamente al Consorzio AFT di integrare la propria proposta sia producendo ex novo documenti mancanti rispetto a quanto richiesto dal regolamento, sia di pronunciarsi chiaramente ed esplicitamente in ordine ad aspetti sostanziali della proposta medesima.

5.2. E, invero, nella seduta del 15 ottobre 2009 (dep. 13 maggio 2009, doc. 4), la Commissione, nella prima analisi dei progetti pervenuti, ha constatato l'eterogeneità delle proposte avanzate e ha rilevato che le stesse non potevano essere comparate ma dovevano essere valutate singolarmente tenendo conto delle specifiche peculiarità: ha così disposto di inviare al ciascun proponente una lettera di richiesta di informazioni / documentazioni e di invitare i proponenti nel corso della prossima seduta presso la sede del consorzio TNS.

5.3. L'onere d'integrazione dei documenti asseritamente mancanti è stato quindi osservato nei confronti di tutti i partecipanti alla gara a mò di soccorso dell'istruttoria carente: la Commissione ha favorito il Consorzio AFT, né è venuta meno al principio d'imparzialità.

5.4. Oggetto della richiesta d'integrazione erano poi gli elementi tecnici dei singoli progetti e non i requisiti di partecipazione alla procedura: l'operato della Commissione non ha inciso sulle condizioni soggettive dei singoli partecipanti richieste a pena di nullità, come si adombra anche nella censura con richiamo ai documenti richiesti nel regolamento.

5.5. Il motivo va perciò respinto non essendo stato violato il criterio della par condicio.

5.6. E' destituita di fondamento in fatto la prospettazione del conflitto d'interessi oggetto del secondo profilo di censura, per la posizione di revisore dei conti del Consorzio TNS del dott. Malizia, anche investito delle funzioni di consulente del Consorzio AFT: in disparte la mancanza della sua partecipazione nella seduta del 15 ottobre 2009, sta di fatto che lo stesso fu allontanato dalla seduta della Commissione nella seduta del 30 ottobre 2009, come risulta dal verbale allegato in atti (dep. 13 maggio 2009, doc. 5).

5.7. Il ricorso incidentale di COMESA s.r.l. va, conclusivamente respinto.

6. Sono a tal punto da esaminare le censure del ricorso n. 77/2010 che residuano ai motivi aggiunti rinunciati V e VI nonché IX/1 e IX/2 dell'atto 23 marzo 2010, XI, XII, XIII e XIV dell'atto 19 giugno 2010, XV e n. XVI dell'atto 1° ottobre 2010.

6.1. Oltre ai due motivi introduttivi, sono perciò da esaminare, del ricorso n. 77/2010 i motivi aggiunti IV, VII, VIII, IX, IX/3, IX/4, IX/5, IX/6, IX/7, IX/8 e X dell'atto 23 marzo 2010.

7. Dei motivi introduttivi, sono infondati il primo e il secondo rispettivamente di assenza di criteri di scelta del contraente per l'assegnazione del "Compendio Bosco" e di istituzione di una commissione ad hoc con affidamento del supporto istruttorio al Consiglio di Amministrazione per la scelta del contraente.

7.1. Nell'allegato a) alla delibera del 31 luglio 2009 (all.to 3, dep. 9 marzo 2010) sono contenuti i criteri di valutazione del compendio nell'ipotesi di locazione e in quella di vendita. Nella delibera e nell'allegato sono esplicitati i criteri di determinazione dei prezzi degli immobili in entrambe le ipotesi ed è chiarito che le predette sono esemplificative delle trattative che saranno oggetto dell'operazione.



7.1.1. Nella stessa sede è specificato che, nel determinare il prezzo della locazione, era stato tenuto conto dei dati medi di mercato, che la definizione e l'assegnazione degli spazi sarebbero state effettuate entrando nel merito della richiesta e valutandone la congruità sulla base del piano industriale e che sarebbero stati valutati gli impianti che verranno realizzati, i costi dichiarati, l'occupazione creata e il complesso progettuale.

7.2. All'art. 3 del regolamento per la cessione delle aree di proprietà del consorzio (all.to 2, dep. 9 marzo 2010) è espressamente stabilito che le valutazioni del Consiglio di amministrazione sono demandate a un apposito "nucleo di valutazione" competente ad elaborare un "documento istruttorio".

7.2.1. Che per la scelta del contraente con cui stabilire le condizioni per la cessione del "Compendio Bosco" il Consorzio TNS Sviluppo Aree e Iniziative Industriali abbia nominato Commissione "ex novo" con la delibera del 31 luglio 2009, non integra alcun aspetto di violazione della norma regolamentare o dell'eccesso di potere: il regolamento devolve a un organo tecnico collegiale le decisioni sulla cessione delle aree consortili e la particolarità della selezione evidenziata dal presidente giustifica, sul piano motivazionale, la nomina di una commissione ad hoc.

8. Degli atti di motivi aggiunti depositati nel ricorso n. 77/2010 in esame, deve essere esaminato unicamente quello datato 23 marzo 2010: per effetto delle rinunce è, infatti, sopravvenuto il difetto d'interesse all'esame degli atti datati 19 giugno 2010 e 30 giugno 2010. Si rende invece necessario l'autonomo e separato esame dell'atto di motivi aggiunti datato 28 marzo 2011 che è anche oggetto dell'autonomo e separato ricorso n. 118/2011.

8.1. Oggetto del IV motivo è l'illegittimità della Commissione di valutazione alla stregua dell'art. 84, n. 10, D.Lgs. n. 163/2006, perché nominata e costituita prima e non dopo la formalizzazione dell'interesse all'acquisizione del compendio e la presentazione del piano industriale, da considerare equivalenti alla presentazione delle offerte nelle pubbliche gare.

8.2. La censura va disattesa, in mancanza di prova certa che i predetti adempimenti siano avvenuti anteriormente al 30 settembre 2009, termine ultimo per l'invio del piano industriale.

8.3. Nella scansione dei tempi di espletamento della procedura, contenuto nella comunicazione del Consorzio TNS n. 560 del 26 agosto 2009, a firma del presidente circa il percorso di valutazione dei progetti (all.to 4, dep. 9 marzo 2010), l'insediamento della Commissione segue l'accettazione delle manifestazioni d'interesse per la quale era fissata la data ultima del 1° settembre 2009 e l'invio del piano industriale dell'iniziativa per il quale era fissata data ultima del 14 (prorogato al 30 settembre) 2009.

8.4. La comunicazione specifica, inoltre che, "a valle del ricevimento dei piani industriali, sarà attivato il percorso di valutazione vero e proprio" che sarebbe passato indicativamente attraverso le fasi seguenti: - insediamento della Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione; - esame preliminare dei piani industriali; audizione dei candidati ....; approfondimento dell'analisi dei piani industriali ...; valutazione finale delle iniziative.

8.5. Nella delibera 31 luglio 2009, si afferma che i progetti, una volta ricevuta la documentazione, saranno valutati da un'apposita commissione e che "il presidente, per quanto attiene la Commissione di valutazione, intende nominare una ex novo da utilizzare in questa particolare selezione, invitando membri altamente qualificati con competenze in diversi settori.

8.5.1. Nella parte dispositiva della delibera si da atto di accogliere la proposta del presidente di nominare una commissione ex novo per l'assegnazione del complesso così composta ... (omissis).

8.6. Che al 30 settembre 2009, termine ultimo per l'acquisizione del piano industriale, la commissione non fosse ancora costituita, si evince dalla delibera del 15 settembre 2009, dove si afferma che "il presidente valuta di poter concludere il processo selettivo entro la fine del corrente anno, considerato che la Commissione si riunirà a partire dal 15 ottobre con cadenza quindicinale" e che erano stati presi contatti con i membri della commissione che

avevano confermato la loro disponibilità a partecipare.

8.7. Non consta alcun atto di nomina della Commissione o d'insediamento della stessa anteriormente alla prima seduta il 15 ottobre 2009 che si è celebrata perciò dopo che erano pervenuti i progetti e i piani industriali dei partecipanti alla procedura senza che sia ipotizzabile alcun vulnus all'imparzialità che l'art. 84, n. 10, D.Lgs. n. 163/2006 intende garantire posticipando la nomina della Commissione all'acquisizione delle offerte.

9. Dal verbale n. 1 del 15 ottobre 2009 risulta che il presidente del Consorzio TNS, sig. Paolo Gentili ha dato il benvenuto ai convocati, ha enunciato le indicazioni di massima sul CoB (Compendio Bosco) e riassunto i fatti salienti fino a quel momento: sempre il presidente sig. Paolo Gentili e il presidente della commissione sig. Massimo Tondi hanno riassunto gli elementi del patto sottoscritto nel 2005, e fatto un resoconto sullo stato di progetto, sui tempi di realizzazione e di finanziamento (all.to 7, dep. 9 marzo 2010).

9.1. Dal verbale n. 2 del 30 ottobre 2009 risulta che sempre il presidente del Consorzio TNS, sig. Paolo Gentili, era presente alla riunione della Commissione e ha contribuito con il suo intervento a risolvere le problematiche dovute all'incompatibilità del consulente di una partecipante all'assegnazione (all.to 9, dep. 9 marzo 2010).

9.2. Anche se il sig. Paolo Gentili ha preso parte alle sedute della Commissione non vi è prova che la sua presenza abbia inficiato il processo di decisione che, a quanto afferma lo stesso ricorrente (pag. 5 dell'atto 23 marzo 2010) è avvenuto con l'attribuzione dei pesi dei vari elementi soggetti a valutazione nel corso della terza seduta del 30 novembre 2009.

9.3. La censura (VII motivo aggiunto) va perciò respinta al pari della successiva (VIII motivo aggiunto), nella quale s'ipotizza che nel verbale n. 1, i commissari avevano già ricevuto copia dei progetti rimessi dalla società istante al momento in cui avrebbero fissato i punti sui quali incardinare il processo di valutazione dei progetti.

9.4. Risulta dal verbale che, nella seduta 15 ottobre 2009, la necessità di fissare dei punti sui quali sarebbe avvenuta l'incardine del processo di valutazione dei progetti era stata evidenziata dal sig. Luca Ferrucci: la Commissione, peraltro, vista l'eterogeneità delle proposte avanzate, non ha fissato criteri escludenti ed ha richiesto integrazione della documentazione, non intendendo valutare i progetti così come presentati.

9.5. La conoscenza in capo ai commissari dei progetti della società nella prima seduta non ha perciò influito sulla valutazione, essendo i relativi criteri stati deliberati nella terza seduta (del 30 novembre 2009) e le corrispondenti decisioni state assunte nel corso della quarta seduta (del 21 dicembre 2009).

10. Devono, a questo punto, essere esaminati gli ulteriori motivi aggiunti dell'atto 23 marzo 2010, nessuno dei quali merita accoglimento.

10.1. circa il motivo IX: il verbale della prima seduta evidenzia come i giudizi della commissione siano stati del tutto interlocutori in quanto a tutte le partecipanti sono stati chiesti chiarimenti e integrazioni e non abbiano tenuto conto delle considerazioni del sig. Luca Ferrucci. Altrettanto autonomi dalle predette considerazioni appaiono i parametri di giudizio e i criteri fissati nel corso della terza seduta di cui al verbale 30 novembre 2009.

10.2. circa i motivi IX/3 e IX/4 (criterio "B"): i giudizi d'insufficienza espressi sul progetto del Consorzio ricorrente relativamente agli elementi B2 (coerenza di progetto) e B3 (condizionamento da fattori esterni) appaiono sufficientemente motivati e privi di incongruenze tali da giustificare l'annullamento: è proprio della discrezionalità della commissione il giudizio sulla capacità d'innovazione, sul livello di specializzazione dei processi e capacità di pianificazione; altrettanto insindacabili appaiono le valutazioni circa l'influenza sul progetto dell'iniziativa pubblica (la base logistica Terni - Maratta).

10.3. circa i motivi IX/5, IX/6 e IX/7 (criterio "C"): è generica la censura di apoditticità del giudizio negativo sull'elemento C1 (occupazione diretta addizionale); è proprio della discrezionalità della commissione il giudizio negativo dovuto alla concorrenzialità con la base logistica realizzanda nei pressi, quanto all'elemento C2

(potenzialità di sviluppo degli obiettivi aziendali); è del tutto tecnico il giudizio sull'integrazione del progetto nella filiera dei servizi quanto all'elemento C3 (integrazione con la realtà locale).

10.4. circa il motivo IX/8: sono generiche le censure di apodittività del giudizio negativo sull'elemento D1 (misure di gestione efficiente dell'energia) e sull'elemento D2 (misure di limitazione dell'impatto ambientale).

10.5. circa il motivo X: non è prospettabile alcuna illegittimità, sotto i suddetti profili, della delibera 21 dicembre 2009, di assegnazione del compendio in favore delle imprese Bernardini s.r.l. - I.M.B. s.r.l. - Fucine Umbre Terni s.r.l.

11. Fatta eccezione per il IV atto di motivi aggiunti (da esaminare nel ricorso n. 118/2011), il ricorso n. 77/2010 va respinto perché infondato.

12. Va ora esaminato il ricorso n. 118/2011 (IV atto di motivi aggiunti nel ricorso n. 77/2010) proposto avverso la delibera del 5 novembre 2010 con la quale è stata revocata l'assegnazione provvisoria di cui alla delibera 21 dicembre 2009, così concludendo la fase negoziale con Bernardini - Fucine Umbre s.r.l. - Industrie Meccaniche Bedini.

12.1. Delle tre soluzioni prospettategli (mantenere la procedura e trattare con il solo secondo e terzo classificato - annullare la procedura e invitare a negoziare tutti gli interessati - annullare in toto la procedura), il C.d.A. si era orientato per la prima e, nella delibera del 5 novembre 2010, aveva richiamato il secondo classificato CO.ME.SA. S.r.l. e avviato la trattativa, previa revoca della precedente aggiudicazione.

12.2. Dei quattro motivi aggiunti in cui si articola l'impugnativa, i primi due non sono meritevoli di accoglimento.

12.3. Non lo è il primo motivo, d'illegittimità derivata della delibera 21 dicembre 2009, in ragione dell'infondatezza del precedente ricorso n. 77/2010 spiegato avverso la stessa. Non lo è il secondo di contraddittorietà intrinseca dell'impugnata delibera 5 novembre 2010 data la coerenza del provvedimento in esame, laddove nell'invitare a negoziare gli altri partecipanti nell'ordine di qualificazione, non si è rivolto al Consorzio AFT perché terzo classificato.

13. Va, a questo punto, esaminato il terzo motivo laddove censura che il Consorzio TNS nel contrattare con il secondo classificato, avrebbe scelto come controparte COMESA s.r.l. nella qualità di titolare del contratto di affitto di azienda, invece di CERASI & Co. che all'epoca aveva partecipato alla gara e aveva conseguito la seconda posizione nella delibera 21 dicembre 2009 del presidente del Consorzio TNS di approvazione dell'operato della commissione di valutazione dei progetti di cui ai verbali delle sedute 5/10/2009, 30/10/2009, 20/11/2009 e 21/12/2009.

13.1. Vanno, al proposito preliminarmente rigettate per la loro evidente infondatezza, le eccezioni di genericità del ricorso contenute nell'atto di costituzione e nella memoria del 12 maggio 2011 del Consorzio TNS che rappresenta di aver ricevuto in data 7 giugno 2010 la comunicazione della società CERASI, sottoscritta anche dalla società CO.ME.SA. s.r.l., di affitto a quest'ultima della società metalmeccanica: nella nota era precisata l'integrale conferma della richiesta dell'area e del piano industriale presentato da CERASI & Co..

13.2. Vanno altresì rigettate le analoghe eccezioni contenute negli atti di costituzione e memorie di CERASI & Co. s.r.l. e di CO.ME.SA. s.r.l., rispettivamente cedente e cessionaria nel contratto di affitto di azienda del 28 ottobre 2009. Il ricorso incidentale di CO.ME.SA. s.r.l., riprodotto nel presente ricorso, è stato già respinto nel quadro del precedente ricorso n. 77/2010.

14. Comune alla III censura (dei IV motivi aggiunti al ricorso n. 77/2010) del ricorso n. 118/2011 e al V, VI, e VII motivi aggiunti (datati 28 giugno 2011 e depositati nel ricorso n. 118/2011), è l'illegittimità del comportamento del Consorzio TNS che avrebbe contrattato con CO.ME.SA. s.r.l. nonostante la sola titolarità del contratto di affitto di azienda, invece che con CERASI & Co. secondo classificato nella procedura di selezione.

14.1. La deliberazione 14 aprile 2011, di affidamento dell'area alla società CO.ME.SA. s.r.l. e il relativo contratto del 12 maggio sarebbero altresì illegittimi per violazione dell'art. 3 del regolamento che demanda al C.d.A. la valutazione delle domande di accreditamento (V motivo aggiunto) di violazione della graduatoria precedentemente formata (VI motivo aggiunto) di falsa applicazione dei principi in tema di convocazione degli organi collegiali (VI motivo aggiunto).

14.2. Le censure non sono fondate alla luce della costante giurisprudenza che il Collegio ritiene di condividere.

14.3. E, invero, la cessione o l'affitto di un'azienda comportano il subentro dell'una nei contratti di appalto stipulati dall'altra, salva l'apposita comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e il documentato possesso dei necessari requisiti in capo all'affittuaria (Cons. St. sez. IV, 29 agosto 2002, n. 4360, Cons. reg. sic., sez. consult., 14 giugno 1999 n. 276). Sono, infatti, ammessi alla gara, all'aggiudicazione o alla stipulazione i candidati o concorrenti che - subentrati a seguito di cessione, di affitto di azienda o di un ramo di essa - siano stati interessati da un preventivo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale e siano in possesso dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante (Cons. St. sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6046).

14.4. Risulta dalla documentazione in atti che la società CERASI & Co. s.r.l., con nota del 7 giugno 2010 aveva comunicato al Consorzio TNS la concessione in affitto della propria azienda metalmeccanica alla società CO.ME.SA. s.r.l. che nel corso della trattativa aveva chiesto con piena condivisione del piano industriale di fare proprio in via diretta e autonoma la richiesta di assegnazione dell'area CoB. Con successiva nota del 19 novembre 2010, la società CO.ME.SA. s.r.l. aveva confermato al Consorzio TNS il perdurante interesse all'assegnazione, ferme restando le condizioni economiche previste e accettate nell'ambito della procedura. All'ulteriore conferma d'intenti della società CO.ME.SA. s.r.l. in data 2 dicembre 2010, era seguito il riscontro in data 3 dicembre 2010 del Consorzio TNS che, nella seduta del C.d.A. del 2 dicembre, aveva preso atto delle comunicazioni e dato mandato agli uffici di procedere alla trasmissione della bozza di contratto di locazione con diritto all'acquisto dell'intero compendio Bosco. Con il verbale del 18 aprile 2011, il Consiglio di amministrazione del Consorzio TNS, previa convocazione della Commissione e verifica della sussistenza in capo alla CO.ME.SA. s.r.l. dei requisiti finanziari amministrativi economici e tecnici, aveva disposto il subentro di quest'ultimo alla società CERASI nell'assegnazione del compendio.

14.5. Conseguie l'infondatezza dei motivi in esame, considerate la legittimità dell'affidamento alla società CO.ME.SA. s.r.l. nella veste di affittuaria dell'azienda, la valutazione da parte del C.d.A. dell'intera operazione di trasferimento della posizione di aggiudicatario in capo alla società CO.ME.SA. s.r.l. in relazione alla posizione della società CERASI nella graduatoria precedentemente formata, la ritualità della convocazione della Commissione di valutazione, il cui compito era limitato alla valutazione dei requisiti della società subentrante e non comportava altra operazione.

14.6. Nella procedura seguita dal Consorzio TNS è anche la ragione dell'infondatezza del quarto motivo introduttivo, di violazione dell'art. 57, D.Lgs. n. 163/2006: diversamente da quanto la ricorrente afferma, il Consorzio non ha proceduto ad alcun affidamento alla società CO.ME.SA. s.r.l. in assenza del preventivo bando di gara ma assentito a quest'ultima di subentrare nella posizione di affidatario che la sua dante causa nella cessione di azienda società CERASI aveva acquisito in virtù di partecipazione alla gara.

15. Sono altresì infondati i residui motivi aggiunti datati 28 giugno 2011.

15.1. Alle precedenti aggiudicatarie, imprese Bernardini s.r.l., I.M.B. s.r.l. e Fucine Umbre – Terni s.r.l., era stata assentita l'opzione per la locazione / futura eventuale acquisizione dell'intero compendio: era perciò possibile che anche alla nuova aggiudicataria CO.ME.SA. fosse consentita analoga opzione, nonostante la diversa offerta

presentata a suo tempo dalla società CERASI & Co. L'VIII motivo aggiunto è di conseguenza infondato.

15.2. Il più vantaggioso recupero del minor canone annuo assentito dal Consorzio TNS in favore della nuova contrante CO.ME.SA. è giustificato dal notorio mutamento delle condizioni dell'economia generale verificatosi nel tempo: non viola perciò alcuna par condicio dei concorrenti come si afferma nel IX motivo aggiunto anche da respingere.

15.3. Il termine di dieci giorni entro il quale la società CO.ME.SA. s.r.l. avrebbe dovuto confermare l'interesse all'assegnazione è palesemente dilatorio. Il X motivo aggiunto è di conseguenza infondato

16. Con l'IX motivo contenuto nel II atto di motivi aggiunti, è articolata l'interpretazione del contratto di affitto di azienda 28 ottobre 2009 fra CERASI & Co. s.r.l. e CO.ME.SA. s.r.l. per inferire che il suo contenuto non era tale da consentire il subentro con un soggetto non partecipante all'originaria gara come era CO.ME.SA. s.r.l..

16.1. Anche se la censura è apparentemente proposta sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto del presupposto del subentro e pertanto dell'illegittimità del comportamento del C.d.A. del Consorzio TNS o della Commissione di valutazione (cfr. VII/bis pag. 9) è però evidente che la disamina della censura implica l'interpretazione del contratto, relativa a diritti che esulano dalla giurisdizione amministrativa.

17. Conclusivamente:

- nel ricorso n. 77/2010, deve essere dichiarato improcedibile il diniego di accesso di cui al motivo sub III nell'atto introduttivo del giudizio;
- nel ricorso n. 77/2010 deve essere dato atto della rinuncia ai motivi aggiunti V e VI dell'atto datato 23 marzo 2010;
- nel ricorso n. 77/2010 deve inoltre essere dato atto della rinuncia ai motivi IX/1 e IX/2, XI, XII, XIII e XIV; nonché n. XV e n. XVI.
- nei ricorsi n. 77/2010 e n. 118/2011, va respinto il ricorso incidentale di COMESA s.r.l..
- i ricorsi n. 77/2010 e n. 118/2011, siccome riuniti vanno respinti.

17.1. Le spese di giudizio devono essere compensate per giusti motivi fra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria definitivamente decidendo sui ricorsi, dichiara improcedibile il diniego di accesso, da atto della rinuncia ai motivi aggiunti V, VI, IX/1, IX/2, XI, XII, XIII e XIV, XV e XVI, respinge il ricorso incidentale e respinge i ricorsi riuniti n. 77/2010 e n. 118/2011. Compensa le spese del giudizio fra tutte le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente, Estensore

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)